

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

61/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

**AC. 2936 A - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - La Finanziaria 2010 all'esame della Camera dei Deputati** 2

**Riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line ai cittadini - Direttiva ministeriale n. 8/2009** 2

**Riporto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, relative all'annualità 2009 – Pubblicato il Decreto Ministeriale (G.U. n.288 dell'11/12/2009)** 3

**Certificazione del rendiconto al bilancio 2008, ulteriori chiarimenti del Ministero dell'Interno – Circolare n. 15 del 10 dicembre 2009** 3

**Bonus GAS – Le domande possono essere presentate a partire dal 15 dicembre 2009** 5

**IVA servizi non commerciali 2008 e 2009 – Comunicato del 9 dicembre 2009 del Ministero dell'Interno** 6

**AC. 2936 A - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - La Finanziaria 2010 all'esame della Camera dei Deputati**

A seguito dell'avvenuta approvazione del ddl Finanziaria 2010 da parte della Commissione bilancio il 7 dicembre 2009, il testo passa ora all'esame alla Camera dei Deputati.

Il testo licenziato dalla Commissione Bilancio recepisce per intero il maxi emendamento n. 2.1877, il quale modifica ed integra il testo degli articoli 2 e 3 del ddl.

Fra le novità, il taglio dei fondi agli enti locali a fronte di un contenimento delle strutture con il taglio del 20 per cento del numero di assessori e consiglieri, e l'abolizione di alcune figure come il difensore civico, direttore generale e l'abolizione anche delle comunità montane.

**Riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line ai cittadini – Direttiva ministeriale n. 8/2009**

Il dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 in materia di siti web della pubblica amministrazione che rappresentano ormai uno dei principali strumenti per veicolare le informazioni ed i servizi resi ai cittadini.

Il dipartimento della Funzione Pubblica ha rilevato che la realizzazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni non segue regole e percorsi omogenei, al contrario le modalità impiegate sono molto spesso eterogenee.

Conseguentemente si è ritenuto opportuno fissare alcuni criteri di riconoscibilità, di aggiornamento, di usabilità e di accessibilità.

La circolare contiene le indicazioni per la realizzazione dei siti web (caratteristiche generali e contenuti dei siti) e sancisce l'obbligo di identificare tali siti esclusivamente con la desinenza "gov.it".

**Riporto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, relative all'annualità 2009 – Pubblicato il Decreto Ministeriale (G.U. n.288 dell'11/12/2009)**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11.12.2009 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 13 novembre 2009 concernente il riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - annualità 2009.

La disponibilità del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è per l'annualità 2009 pari ad euro 181.101.060,00 e sarà ripartita tra le regioni e le province autonome .

A loro volta le regioni e le province autonome ripartiranno le quote di propria spettanza ai Comuni che sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiranno la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

**Certificazione del rendiconto al bilancio 2008, ulteriori chiarimenti del Ministero dell'Interno – Circolare n. 15 del 10 dicembre 2009**

Il Ministero dell'Interno, - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - ha fornito ulteriori utili chiarimenti in relazione alla compilazione di alcuni nuovi quadri contabili dei modelli per la certificazione del rendiconto al bilancio 2008.

Tali chiarimenti sono stati forniti con la Circolare F.L. 15/2009. In particolare i chiarimenti forniti sono i seguenti:

*1. Quadro contabile 3Bis concernente le spese per il personale*

Lo scopo del quadro contabile 3 bis è quello di acquisire elementi sulla composizione della spesa del personale distintamente per le tipologie indicate, e non anche di definire l'incidenza di tale spesa, ai sensi della normativa vigente, attraverso la decurtazione di componenti eventualmente escluse dal computo. Pertanto, andranno indicati i valori lordi per ogni singola componente del quadro.

*2. Quadro contabile S3 - esternalizzazione per province e comuni*

*2.1 Soggetto con bilancio esterno rappresentato da una unione di comuni o altro ente associativo*

Ad integrazione di quanto già rappresentato con precedenti circolari, si fa presente che i comuni aderenti a unioni di comuni o altre forme associative indicheranno le prime tre funzioni con prevalenza di spesa, così come indicato all'ultimo periodo della nota n. 5 del quadro contabile S3. Per la percentuale

di attribuzione al comune delle spese si potrà far riferimento al criterio con cui sono stati definiti i rapporti finanziari fra comuni e forma associativa; se, ad esempio, per il finanziamento della forma associativa ogni comune partecipa in proporzione alla popolazione residente, il criterio potrà essere seguito anche per determinare la percentuale di attribuzione.

### *2.2 Percentuale di attribuzione dei costi e delle spese (colonna n. 4 del quadro S3)*

Atteso che nella nota n. 4 si precisa che *"per costi e ricavi di gestione si fa riferimento a costi e ricavi che corrispondono concettualmente agli ambiti delle voci di contabilità finanziaria "accertamenti" per entrate correnti e "impegni" per spese correnti (sono esclusi gli ammortamenti che in contabilità economica assumono maggiore e diversa rilevanza)"*, trattandosi disoggetto esterno che segue un sistema di contabilità economico-patrimoniale, alcuni enti hanno chiesto di conoscere quali voci in dettaglio del conto economico del soggetto esterno comprendere o meno a tale fine.

Dai valori del conto economico andranno detratti i valori degli ammortamenti e, se possibile, anche di altre poste di accantonamento (vanno comunque compresi accantonamenti per svalutazione crediti), nonché escluse - in linea generale - poste della gestione straordinaria (vanno indicate solo poste della gestione straordinaria che possono trovare corrispondenza con l'intervento di spesa *"oneri straordinari della gestione corrente"* della gestione finanziaria del comune e della provincia).

### *2.3 Presupposti per la compilazione dello stesso quadro S3*

Alcuni comuni hanno rappresentato che - in alcuni casi - i soggetti partecipati con bilancio esterno coprono le proprie spese interamente con i proventi incassati direttamente, per cui è stato chiesto di conoscere in che modo possa essere compilata la colonna n. 4 del quadro S3 concernente la *"percentuale di attribuzione al comune dei costi e delle spese al bilancio comunale"*. In tali circostanze, si precisa che nella colonna n. 4 va indicato il valore zero.

E' stato, poi, chiesto di conoscere se è necessaria la compilazione del quadro contabile nel caso in cui, pur coesistendo i requisiti del bilancio esterno e della partecipazione, il soggetto esterno si alimenti esclusivamente di finanziamenti da parte del comune o della provincia e, quindi, senza che sussistano poste extracontabili rispetto al bilancio dell'ente locale (comune o provincia).

In tali situazioni andrà comunque compilata la sezione del quadro S3 nelle colonne da 1 a 6 nonché la colonna n. 9, mentre andrà indicato il valore zero in tutte le altre colonne e lasciato in bianco lo spazio della colonna n. 7 (ossia senza annotare valori), sulla base di dati che sono direttamente a conoscenza del comune e della provincia. Ciò affinché risulti chiaro che si è in presenza di una esternalizzazione che non dà luogo a dati extracontabili; se, però, il soggetto esterno registri anche un valore di ricavi per trasferimenti da pubbliche amministrazioni e/o ad altro titolo da altri soggetti (colonne 10 e 11), andrà compilata la sezione del quadro S3 in tutte le colonne.

Da ultimo si fa presente che quanto affermato al punto 2.2 della circolare n. 14 del 2009, relativamente al fatto che è sufficiente che vengano forniti i dati dell'ATO da servizio idrico integrato e non anche quelli dei soggetti gestori dei servizi, vale anche per i servizi di gestione dei rifiuti allorché si realizzino analoghi presupposti, ossia:

- la presenza di un soggetto esterno (Consorzio o ATO), cui partecipano i comuni ed al quale sono attribuite funzioni di programmazione, organizzazione ed altro;

- l'affidamento del servizio da parte del Consorzio o ATO ad altro soggetto.

## **Bonus GAS – Le domande possono essere presentate a partire dal 15 dicembre 2009**

Dal sito del Governo:

A partire dal 15 dicembre 2009 è possibile richiedere il bonus gas, un'agevolazione per le famiglie numerose o bisognose introdotta dal Ministero dello Sviluppo economico e resa operativa dall'Autorità per l'energia, con la collaborazione dei Comuni.

Il Bonus, che consente un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale, può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas metano distribuito a rete (non per il gas in bombola o per il GPL), con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza dell'ISEE (l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente):

- non superiore a 7.500 euro (fino a 3 figli a carico)

- non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).

Il bonus potrà essere richiesto presentando domanda al proprio Comune di residenza; per le domande presentate entro il 30 aprile 2010 ha valore retroattivo al 1° gennaio 2009. Dopo il 30 aprile si potrà comunque richiedere il beneficio per i dodici mesi successivi, ma non si avrà diritto al bonus retroattivo.

A chi è riservato

Il Bonus, che consente un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale, può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas metano distribuito a rete (non per il gas in bombola o per il GPL), con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza dell'ISEE (l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente):

- non superiore a 7.500 euro (fino a 3 figli a carico)

- non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).

Possono accedere al bonus per la fornitura nell'abitazione di residenza i clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro.

Per richiedere il bonus è prevista un'apposita modulistica, da consegnarsi al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF). La modulistica è disponibile anche sui siti internet [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) e [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it).

#### Caratteristiche della misura

Il valore del bonus gas sarà differenziato:

- per zona climatica, in modo da tener conto delle diverse esigenze di riscaldamento, legate alle diverse condizioni climatiche. Zone climatiche sono quelle definite dall'articolo 2 del D.p.R. 26 agosto 1993, n. 412 che suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche, in funzione dei gradi - giorno di ciascun comune.
- per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi più acqua calda e riscaldamento);
- per numero delle persone residenti nella medesima abitazione.

Chi ha sottoscritto direttamente un contratto per la fornitura di gas naturale, avrà una deduzione nelle bollette; per tutti i clienti che, invece, usufruiscono di impianti centralizzati di riscaldamento e non hanno un contratto diretto di fornitura, il bonus sarà riconosciuto attraverso un bonifico intestato al beneficiario. Il diritto ha una validità di 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere l'eventuale rinnovo, il consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico. Il bonus è riconosciuto indipendentemente dal venditore con cui è attivo un contratto di fornitura, perciò continua ad essere valido anche in presenza di un cambio di fornitore, così come di un cambio della residenza del cliente che ha presentato la richiesta.

Per venire incontro alle richieste di informazioni, l'Autorità per l'energia ha attivato un call center al numero verde 800.166.654 (ore 8-18, lunedì-venerdì).

### **IVA servizi non commerciali 2008 e 2009 – Comunicato del 9 dicembre 2009 del Ministero dell'Interno**

Il Ministero comunica che in applicazione dell'articolo 6, comma 3 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 e del relativo D.P.R. 8 gennaio 2001 n. 33 concernente la ripartizione del fondo per il contenimento delle tariffe applicate dagli Enti Locali a seguito dell'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidati a soggetti esterni all'Amministrazione, sono stati predisposti i trasferimenti spettanti agli Enti Locali per le annualità pregresse sulla base delle certificazioni presentate (escluse le certificazioni pervenute oltre il termine del 31 marzo di ogni anno).

Bergamo, 14 dicembre 2009

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord